

Codice A1703A

D.D. 4 ottobre 2017, n. 975

Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Popillia japonica* Newman in Piemonte.

La Direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali" definisce, tra l'altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l'istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Il D.M. 6 luglio 2017 "Misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana" ha aggiornato il DM 17 marzo 2017 e le misure fitosanitarie da adottare sul territorio della Repubblica italiana al fine di prevenire e contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 ha affidato alla Direzione 12 (ora Direzione A17) – Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11/05/2015 "*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*", ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Vista la D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Per i gravi danni che può arrecare l'insetto *Popillia japonica* è inserito tra gli organismi di quarantena (Direttiva 2017/1279 CE e lista A2 dell'EPPO) di cui deve essere vietata l'ulteriore introduzione e diffusione in altre aree europee. Gli adulti, che volano da giugno a settembre, sono polifagi e negli Stati Uniti, dove sono presenti da quasi un secolo, si alimentano su oltre 300 specie vegetali tra cui sono comprese piante spontanee, ornamentali, colture di pieno campo, da frutto e forestali. Tra le specie d'interesse agrario si possono ricordare: mais, melo, pesco, soia, vite e molte altre. Negli Stati Uniti venivano stimati già nel 2004 costi di circa 450 milioni di dollari per la lotta all'insetto e per i danni arrecati.

Dato atto che, al fine del contenimento dell'insetto, sono stati istituiti dal mese di giugno 2017 n. 2300 punti di cattura massale dell'organismo nocivo *Popillia japonica* nell'area infestata di cui alla D.D. n. 122 del 10 febbraio 2017.

Rilevato che la Commissione Europea ha effettuato un'ispezione dal 12 al 16 settembre 2016 - AUDIT DG (SANTE) 2016-8795 - nelle cui raccomandazioni ha chiesto alle Regioni interessate un'intensificazione dei controlli nella zona cuscinetto.

Preso atto che nel D.M. 6 luglio 2017 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della repubblica italiana", il raggio della zona cuscinetto è stato ampliato a 10 km.

Preso atto che, a seguito delle attività di monitoraggio nella zona cuscinetto realizzate a partire dal mese di giugno 2017 dal Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, il coleottero è stato rinvenuto in nuovi areali.

Considerato che con la D.D. n. 744 del 21 luglio 2017 era stata aggiornata la delimitazione della zona infestata e della relativa zona cuscinetto.

Preso Atto che a seguito delle attività di sorveglianza del territorio, svolte dal Servizio fitosanitario sono state individuate le seguenti nuove aree in cui è stata riscontrata la presenza di *Popillia japonica*: Carpignano Sesia, Landiona, Mandello Vitta, Sillavengo;

Considerata la necessità, al fine di applicare le appropriate misure fitosanitarie per contenere la diffusione di *Popillia japonica*, di procedere con tempestività alla delimitazione del territorio in cui è stato rinvenuto il coleottero, in una zona infestata, ossia tutto il territorio dei Comuni in cui la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata e una zona cuscinetto, rappresentata dal territorio ricadente in un raggio di almeno 10 km oltre i confini della zona focolaio.

Dato atto che ai fini della prevenzione risulta opportuno delimitare la zona cuscinetto considerando tutto il territorio comunale in cui ricade il raggio di 10 km.

Preso atto che la delimitazione del territorio piemontese è strettamente collegata alla delimitazione delle confinanti zone infestate della Lombardia sulla base delle quali viene definita la zona cuscinetto in Piemonte.

Ritenuto pertanto necessario aggiornare, a fronte delle nuove conoscenze, la delimitazione prevista dalla D.D. n. 744 del 21 luglio 2017 e sostituire la D.D. n. 744 del 21 luglio 2017.

Preso atto che con la D.D. 317 dell'11 aprile 2017 "D.M. 17 marzo 2017. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 122 del 10 febbraio 2017" sono state definite le misure per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi.

Ritenuto pertanto necessario che tali prescrizioni siano adottate anche per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi che vengono a ricadere nell'area delimitata a seguito del presente aggiornamento.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i.;

Visto il D.M. 6 luglio 2017;

visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

visto gli articoli 4 e 17 del d.lgs n.165/2001 e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1) di aggiornare le aree delimitate come riportato nell'allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale:

Zona infestata, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Novara:

Agrate Conturbia, Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Biandrate, Boca, Bogogno, Borgo Ticino, Borgomanero, Briona, Caltignaga, Cameri, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Castelletto sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cerano, Colazza, Comignago, Cressa, Cureggio, Divignano, Dormelletto, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Garbagna Novarese, Gattico, Ghemme, Landiona, Maggiora, Mandello Vitta, Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Momo, Nibbiola, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano, Pombia, Romagnano Sesia, Romentino, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Sizzano, Sozzago, Suno, Terdobbiato, Trecate, Vaprio d'Agogna, Varallo Pombia, Veruno, Vespolate, Vicolungo;

Zona cuscinetto, l'intero territorio comunale dei comuni di:

- Provincia di Biella:

Brusnengo, Crevacuore, Curino, Sostegno, Villa del Bosco;

- Provincia di Novara:

Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Borgolavezzaro, Briga Novarese, Carpignano Sesia, Casalino, Casalvolone, Gargallo, Gozzano, Granozzo con Monticello, Grignasco, Inverio, Landiona, Lesa, Mandello Vitta, Massino Visconti, Miasino, Nebbiuno, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Prato Sesia, Recetto, San Maurizio d'Opaglio, San Nazzaro Sesia, Sillavengo, Soriso, Tornaco, Vinzaglio;

- Provincia di Vercelli:

Albano Vercellese, Arborio, Asigliano Vercellese, Balocco, Borgo Vercelli, Borgosesia, Breia, Buronzo, Caresana, Caresanablot, Cellio, Collobiano, Formigliana, Gattinara, Ghislarengo, Greggio, Guardabosone, Lenta, Lozzolo, Oldenico, Pezzana, Prarolo, Quinto Vercellese, Roasio, Rovasenda, San Giacomo Vercellese, Serravalle Sesia, Stroppiana, Valduggia, Vercelli, Villarboit, Villata;

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VCO)

Arola, Baveno, Belgirate, Brovello-Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Stresa, Verbania;

- 2) di disporre che la D.D. 317 dell'11 aprile 2017 "D.M. 17 marzo 2017. Organismo nocivo *Popillia japonica*. Definizione delle prescrizioni per le aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e per le aziende produttrici di tappeti erbosi, ricadenti nelle zone delimitate con la Determinazione dirigenziale n. 122 del 10 febbraio 2017" sia estesa alle aziende produttrici di piante destinate alla commercializzazione in vaso o con pane di terra e alle aziende produttrici di tappeti erbosi che vengono a ricadere nell'area delimitata a seguito dell'aggiornamento di cui al presente atto.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata on line nella sezione dedicata a *Popillia japonica* alla pagina

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/popillia.htm.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Responsabile del Settore
Dott. Pier Mauro Giachino

Allegato

The map displays the Piedmont region of Italy, with a focus on the distribution of two specific areas: 'Zona infestata' (red) and 'Zona cuscinetto' (yellow). The legend in the top right corner identifies these areas and the regional boundary. The scale bar at the bottom left indicates distances up to 15 km. The map is densely labeled with the names of numerous municipalities across the region, including provinces like VERBANIA, NOVARA, and VERCELLI. The 'Zona infestata' is concentrated in the eastern part of the region, particularly around the city of Novara, while the 'Zona cuscinetto' is more widespread in the western and central parts.